



COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

Ordinanza N. 17 del 02/04/2026

oggetto: STRADA COMUNALE CONTRADA STERPARA 25 - ISTITUZIONE LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ DI 10 KM/H A CAUSA DI AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'intero territorio comunale continua ad essere interessato da copiose precipitazioni piovose con conseguenti sensibili disagi;
- che le previsioni meteorologiche di breve termine evidenziano continuità delle precipitazioni e determinano un probabile peggioramento della situazione attuale per gli spostamenti dei cittadini;

Visto:

- il verbale di urgenza del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, agli atti, con il quale viene accertata la grave compromissione della sicurezza stradale lungo la strada comunale denominata Contrada Sterpara 25, nel tratto compreso tra l'intersezione con la strada provinciale ex SS602 e l'Azienda Agricola Casa Nora in prossimità del Fiume Nora, con presenza di cedimenti strutturali del piano viabile e fenomeni di instabilità del terreno;

Considerato:

- che tali condizioni determinano un pericolo attuale e concreto per la pubblica incolumità e per la sicurezza della circolazione stradale;
- che risulta necessario adottare misure immediate e proporzionate al fine di prevenire incidenti e danni a persone e cose;
- che occorre comunque garantire, per quanto possibile, l'accesso alle abitazioni presenti lungo il tratto interessato;
- che il Comune di Catignano è privo di personale di Polizia Municipale e che, pertanto, le attività di vigilanza devono essere assicurate dagli altri soggetti istituzionalmente competenti ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada;

Ritenuto:

- che sussistano i presupposti di contingibilità ed urgenza per l'adozione di un provvedimento extra ordinem ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada);
- il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto:

- che, stante l'urgenza e la natura indifferibile del presente provvedimento, non è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990;

Attesa:

- la propria competenza;

ORDINA

1_L'istituzione del limite massimo di velocità di 10 km/h lungo la strada comunale denominata Contrada Sterpara 25, nel tratto compreso tra l'intersezione con la strada provinciale ex SS602 e l'Azienda Agricola Casa Nora in prossimità del Fiume Nora;

2_La circolazione è consentita esclusivamente ai residenti e ai mezzi autorizzati, con obbligo di procedere con la massima cautela, in relazione alle condizioni del piano viabile;

3_Il Responsabile del Servizio Tecnico è incaricato di provvedere con urgenza all'apposizione della segnaletica stradale prescritta, secondo il seguente prospetto:

LUOGO IN CUI I SEGNALI DEVONO ESSERE APPOSTI	FIGURA	DESCRIZIONE DEL SEGNALE DI CUI AL REGOLAMENTO CODICE DELLA STRADA
Strada Comunale Contrada Sterpara 25 In prossimità dell'intersezione con ex SS 602	50	Limite massimo di velocità 10 Km/h
Strada Comunale Contrada Sterpara 25 In prossimità dell'Azienda Agricola Casa Nora	50	Limite massimo di velocità 10 Km/h

ed è incaricato di assicurare la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e la diffusione con ogni mezzo idoneo;

4_Il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, unitamente agli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza e del controllo, tenuto conto dell'assenza di personale di Polizia Municipale nell'organico dell'Ente;



COMUNE DI CATIGNANO

Provincia di Pescara

5_ La presente ordinanza ha efficacia immediata ed è valida fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, accertato con apposito atto;

6_ Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al TAR entro 60 giorni;
- al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;

7_ Per le violazioni si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Dalla residenza municipale, 02/04/2026


IL SINDACO
Francesco Lattanzio